



**COMUNE DI MARCIANA MARINA**  
PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.02.1995  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 68 del 27.10.1995  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 06 del 29.01.1996  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 08 del 28.02.1998  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 29.05.1998  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 04 del 24.03.2003  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 05 del 30.03.2004  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 02 del 07.02.2007

## **ART. 1**

### **ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni individuati dall'art. 2, III comma, del D.P.R. 10. 9.1982, n. 915 e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 39 della Legge 22.2.1994, n. 146 è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e seguenti del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507.

Nel caso di rifiuti diversi da quelli assimilabili agli urbani di cui all'art. 39 della Legge 22.2.1994, n. 146 conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità e le quantità , nonché il compenso per lo smaltimento saranno fissati in apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

## **ART. 2**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

## **ART. 3**

### **DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti individuati dall'art. 2, comma III, punti 1) e 2) del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, mentre rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39, comma I, della Legge 22.2.1994, n.146.

## **ART. 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5 in ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507. Resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso. Gli atti notificati ad un componente del nucleo familiare si hanno per notificati anche agli altri.

## **ART. 5**

### **PRESUPPOSTI DELLA TASSA**

La tassa e' dovuta per l'occupazione, la detenzione anche semplicemente di fatto di locali purché siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa, se trattasi di locali o aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione, nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibite, poste nelle zone del territorio comunale ove è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, che non costituisca accessorio o pertinenza di locali assoggettati dove per loro utilizzazione possono prodursi rifiuti solidi urbani, o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Rientrano in quest'ultima fattispecie le aree adibite a stoccaggio o deposito di materia prima o semi-lavorata, di prodotti finiti, di residui di lavorazione destinati alla vendita, nonché le aree destinate alle relative operazioni di carico e scarico degli automezzi.

## ART. 6 DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.); come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati, e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a stabilimenti balneari, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciale assimilati.

## **ART. 7**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE AREE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Leg.vo 15.11.1993, n. 507 i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

1. Locali delle abitazioni private e relativi accessori e pertinenze, anche se separate rispetto al corpo principale;
2. Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani, laboratori degli artisti e dei fotografi;
3. Locali dei negozi di generi alimentari, delle baracche e dei banchi del mercato coperto ed aree di banchi di vendita all'aperto. Locali ed aree di vendita all'ingrosso e magazzini relativi a tutte le suddette attività;
4. Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle trattorie, delle pensioni, delle osterie, dei bar, dei caffè, delle pasticcerie, delle gelaterie;
5. Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere, delle mostre, aree sulle quali è autorizzata l'installazione di tende, roulotte, case mobili, bungalows. Locali ed aree di distributori di carburante, alberghi e pensioni privi di ristorante. Locali ed aree degli stabilimenti balneari. Aree occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico. Locali ed aree di posti telefonici pubblici, delle edicole e dei chioschi;
6. Locali ed aree degli alberghi e pensioni con ristorante;
7. Locali ed aree coperte degli stabilimenti e degli opifici industriali e delle autorimesse, del rimessaggio barche, delle officine e delle aziende vinicole;
8. Locali delle banche, degli uffici industriali, commerciali, assicurativi e simili, delle case di cura private e simili, dei cinematografi, dei teatri, degli studi professionali, tecnici e di ragioneria, sanitari e simili, delle sale giochi, dei locali ed aree di noleggio auto, moto, ciclomotori, cicli, ecc.;
9. Locali ed aree dei circoli da ballo e di divertimento;
10. Locali ed aree delle scuole di ballo, delle sale da gioco e da ballo, delle palestre private e di altri esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
11. Locali dei collegi, degli istituti privati di educazione, delle associazioni tecnico—economiche e della collettività in genere;
12. Locali ed aree degli enti pubblici, degli uffici pubblici, delle associazioni od istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale e politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle case di pena, degli enti ospedalieri, delle stazioni, ecc.;
13. Aree scoperte di imprese artigiane e industriali destinate ad uso operativo (lavorazioni, deposito materie prime, semilavorati, residui di lavorazione, prodotti finiti);
14. Aree scoperte di imprese artigiane e industriali destinate a stazionamento permanente di automezzi, imbarcazioni, macchinari in genere, esclusi quelli in disuso e/o destinati alla demolizione;
15. Locali delle scuole elementari e medie.

I locali e aree non previsti nella sopradetta elencazione verranno classificati con criterio analogico.

## **ART. 8**

### **TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA RETTIFICA**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, entro il 20 GENNAIO dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali o aree ai sensi dell'art. 70 del D. Leg.vo n. 507/93.

## **ART. 8 -bis**

### **ASSIMILABILITA' FRA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI**

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani elencati al comma 2, lett. a), c), d) e) ed f) dell'art. 7 del D. Leg.vo 5.2.1997, n. 22 i rifiuti speciali indicati ai n.1, punto 1.1.1, lett. a) con le

limitazioni di cui alle lett. b) e c) della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, nonché gli accessori per informatica, purché di quantità tale da non creare pregiudizio al corretto svolgimento del servizio.

Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del D. Leg.vo n. 22/1997.

## **ART. 9**

### **APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tali zone la tassa è dovuta in misura pari al 20% (venti per cento) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera o 500 (cinquecento) metri.

Le condizioni previste al comma IV dell'art. 59 del D. Leg.vo n.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare per scritto al Gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente ufficio tributario comunale. Dalla data della comunicazione, qualora non venga provveduto entro 30 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Nelle zone in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del II periodo del comma II dell'art. 59 del D. Leg.vo n. 507/1993 che fissa la misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

## **ART. 10**

### **COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI**

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- 1) ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, variazioni di indirizzo,
- 2) ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati,
- 3) ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

## **ART. 11**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo e comunque entro il termine di legge, la Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione e dei costi di esercizio individuati all'art. 61 del D. Leg.vo 15.11 1993, n. 507.

A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di

previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati dall'art. 61 del D. Leg.vo 15. 11.1993, n. 507 e dall'art. 3, comma 39, della Legge 28.12.1995, n. 549.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio, deve essere dedotto dal costo complessivo del servizio di Nettezza Urbana l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 5.2.1997, n. 22.

## ART. 12 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del I comma dell'art. 65 del D. Leg.vo n. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Il Coefficiente di Produttività Specifica e l'Indice di Qualità Specifica di cui al primo comma sono stabiliti come segue:

Nr. Cate- goria	<i>D e s c r i z i o n e</i>	<i>Coeff. Prod. Spec. Kg/mq</i>	<i>Indice Qua!. Spec.</i>
1	<i>Locali delle abitazioni private e relativi accessori e pertinenze, anche se separate rispetto al corpo principale</i>	11	1,0
2	<i>Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani, laboratori degli artisti e dei fotografi</i>	9	1,2 /
3	<i>Locali dei negozi di generi alimentari, delle baracche e dei banchi del mercato coperto ed aree di banchi di vendita all'aperto. Locali ed aree di vendita all'ingrosso e magazzini relativi a tutte le suddette attività</i>	33	1,2
4	<i>Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle trattorie, delle pensioni, delle osterie, dei bar, dei caffè, delle pasticcerie, delle gelaterie,</i>	37	1,2
5	<i>Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere, delle mostre, aree sulle quali è autorizzata l'installazione di tende, roulottes, case mobili, bungalows. Locali ed aree di distributori di carburante, alberghi e pensioni privi di ristorante. Locali ed aree degli stabilimenti balneari. Aree occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico. Locali ed aree di posti telefonici pubblici, delle edicole e dei chioschi</i>	14	1,2
6	<i>Locali ed aree degli alberghi e pensioni con ristorante</i>	24	1,2
7	<i>Locali ed aree coperte degli stabilimenti e degli opifici industriali e delle autorimesse, del rimessaggio barche, delle officine e delle aziende vinicole</i>	8	1,2
8	<i>Locali delle banche, degli uffici industriali, commerciali, assicurativi e simili, delle case di cura private e simili, dei cinematografi, dei teatri, degli studi professionali, tecnici e di ragioneria, sanitari e simili, delle sale giochi, dei locali ed aree di noleggio auto, moto, ciclomotori, cicli, ecc.</i>	9	1,0
9	<i>Locali ed aree dei circoli da ballo e di divertimento</i>	9,5	0,9

10	<i>Locali ed aree delle scuole di ballo, delle sale da gioco e da ballo, delle palestre private e di altri esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza</i>	10	0,9
11	<i>Locali dei collegi, degli istituti privati di educazione, delle associazioni tecnico-economiche e della collettività in genere</i>	13	1,0
12	<i>Locali ed aree degli enti pubblici, degli uffici pubblici, delle associazioni od istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale e politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle case di pena, degli enti ospedalieri, delle stazioni, ecc.</i>	8	0,9
13	<i>Aree scoperte di imprese artigiane e industriali destinate ad uso operativo (lavorazioni, deposito materie prime, semilavorati, residui di lavorazione, prodotti finiti)</i>	5	1,2
14	<i>Aree scoperte di imprese artigiane e industriali destinate a stazionamento permanente di automezzi, imbarcazioni, macchinari in genere, esclusi quelli in disuso e/o destinati alla demolizione</i>	3	0,9
15	<i>Locali delle scuole elementari e medie</i>	3	0,9

### ART. 13

#### DISCIPLINA DELLA TASSA PER LE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

In attuazione dell'art. 63, comma II, del D. Leg.vo n. 507 del 15.11.1993, sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio.

Sono soggette alla tassa le parti comuni occupate o detenute in via esclusiva.

### ART. 14

#### ESENZIONI OGGETTIVE

In applicazione dell'art. 62, commi 2, 3 e 5 del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) edifici destinati ed aperti al culto, e con esclusione degli eventuali annessi ad uso abitazione, magazzino o altro,
- b) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana,
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale mt .1,50 nel quale non sia possibile la permanenza,
- d) parti comuni del condominio di cui ai nn.1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco, la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali,
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali,
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce),
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione,
- h) le parti di area scoperta di impresa artigianale e industriale esclusivamente destinata alle manovre dei mezzi di trasporto e sollevamento,

Non sono, inoltre, soggetti a tassa:

- a) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune,
- b) le superfici o parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti,
- c) i locali ed aree scoperte di cui all'art. 62, comma V, del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507,
- d) le aree scoperte pertinenziali e accessorie di civili abitazioni,

## **ART. 15 ESENZIONI SOGGETTIVE**

In applicazione dell'art. 67, comma I, sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali ed aree occupate da persone in condizioni di accertata indigenza, limitatamente ai locali direttamente utilizzati, con esclusione di quelli subaffittati.

L'accertamento di indigenza sarà affidato a commissione appositamente istituita.

E' inoltre accordata l'esenzione ai locali condotti da coloro che dispongono di un reddito dell'intero nucleo familiare uguale o inferiore al reddito di una pensione minima sociale, previo rinnovo della domanda stessa di anno in anno.

Sono esclusi dall'obbligo del rinnovo della domanda i pensionati.

In applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è disposta l'esenzione dal pagamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e dai relativi adempimenti in favore dell'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza di Marciana Marina relativamente ai locali ed aree dalla stessa occupati o detenuti.

## **ART. 16 COPERTURA DI ESENZIONI E RIDUZIONI**

Nel bilancio di previsione è individuato, nella parte "spesa", un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e/o riduzioni di cui al precedente art. 15.

## **ART. 17 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

In applicazione dell'art. 66, commi 1, 2, 3 e 4, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 1) sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite,
- 2) la tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta,
- 3) Sono computate riduzioni dal 5% al 20% da calcolarsi in proporzione ai rifiuti abbattuti, per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali i contribuenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2, del D. Leg.vo n. 507/1993.
- 4) per i contribuenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, aventi un reddito complessivo imponibile non superiore a € 7.746,85, unici occupanti degli immobili adibiti ad abitazione principale - ovvero ad essa equiparati dalla normativa locale per l'ICI - è applicata una riduzione della tariffa base nella misura del 20% (venti per cento);



Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

## **ART. 18 CANCELLAZIONE DAL RUOLO**

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali o aree soggetti a tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione.

Sono cancellati d'ufficio dall'Amministrazione Comunale coloro che occupavano o conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

La cessazione d'ufficio produce i suoi effetti dall'inizio dell'anno successivo a quello rispetto al quale sia accertata la cessazione o ha avuto inizio la nuova utenza.

Nel caso di variazione di superficie imponibile di locali già detenuti o occupati che comporti una maggiore tassazione, la maggiore tassa è dovuta dalla data in cui si è verificata la variazione.

Nel caso di variazione che comporti una riduzione della superficie imponibile o della tassa lo sgravio decorre dalla data di presentazione della denuncia.

Se la denuncia di variazione e' presentata nel periodo che va dall'1 al 20 gennaio ed è riferita ad un fatto avvenuto nell'anno precedente, lo sgravio decorre dall'1 gennaio.

Lo sgravio a seguito di denuncia presentata entro il termine del 20 gennaio può aver luogo dalla data dell'avvenuta variazione ove il contribuente dimostri con certezza tale data.

Sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti della classe impositiva a seguito di destinazione ad altra attività oppure a seguito di ampliamento dei locali o delle aree oppure di estensione dell'attività a locali ed aree adiacenti.

E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali o aree oppure l'uso di locali o aree non adiacenti rispetto a quelli già utilizzati.

## **ART. 19 RIMBORSI E SGRAVI**

I rimborsi della tassa accertati dall'ufficio tributi saranno disposti dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento, entro 90 giorni dalla richiesta stessa nei casi di cui all'art. 75, I comma, del D. Leg.vo n. 507/1993.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del D. Leg.vo n. 507/1993 e' disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla ricezione della denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale relativa al ruolo in cui è iscritto il tributo.

**ART. 20**  
**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI LOCALI**

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato a coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa e' sempre dovuta dai proprietari o conduttori dei locali stessi.

**ART. 21**  
**DISCIPLINA TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI**

In attuazione dell'art. 77, comma 1, del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Leg.vo n. 507/1993 o in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

**ART. 22**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 74 del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

**ART. 23**  
**MEZZI DI CONTROLLO**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Leg.vo n. 507/1993 ed applicando le sanzioni dell'art. 76 del decreto legislativo stesso.

**ART. 24**  
**SANZIONI**

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Leg.vo n. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 150.000 (centocinquantamila), si fa rinvio per quante attiene al procedimento sanzionatorio, alla Legge n. 689/1981.

Costituisce incompleta denuncia la mancata indicazione di un intero cespite imponibile sulla denuncia presentata.

Costituisce infedele denuncia l'indicazione di una superficie imponibile inferiore a quella effettiva per ciascun cespite denunciato.

**ART. 25**  
**NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D.Leg.vo 15.11.1993, n. 507 e nel D.P.R. 10.9.1932, n. 915, le quali prevalgono comunque nel rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

**ART. 26**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio a tutti gli effetti di legge.

**ART. 27**  
**NORME TRANSITORIE**

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle interessate dalle modifiche apportate al D. Leg.vo 15.11.1993 n. 507 da successive disposizioni.

